

Attività istituzionale dell'Agenzia

Attività negoziale

Sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018

Il 27 novembre 2019 è stata firmata dall'Aran e dalle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

Il CCNL dà attuazione a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 12/2/2018 con riferimento al personale assunto con contratto indeterminato dal Ministero degli Affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti di cultura all'estero, in linea con le disposizioni dell'art. 45, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'ipotesi sottoscritta, tenuto conto delle specificità di tale personale e del particolare quadro normativo che ne regola il rapporto di lavoro, si riconoscono incrementi retributivi, relativi al triennio contrattuale 2016-2018, destinati a rivalutare sia lo specifico "Fondo risorse decentrate" destinato alla contrattazione di secondo livello sia un compenso già previsto da un precedente CCNL (art. 12 del CCNL successivo del 12/4/2001), le cui misure sono differenziate in base ai Paesi in cui il servizio è prestato. Detti incrementi sono stati previsti in una misura corrispondente a quelli già attribuiti al restante personale dei ministeri.

Nel quadro dell'intesa raggiunta, le Parti hanno inoltre formalizzato l'impegno ad affrontare, mediante successivi incontri tecnici, l'analisi delle discipline generali di comparto, al fine di armonizzarne l'applicazione al personale regolato dall'accordo.

L'accordo sottoscritto diventerà efficace dopo la sua sottoscrizione definitiva, a conclusione dell'iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.

[Vai al documento](#)

Attività negoziale - Testo coordinato

Pubblicato il CCNQ del 4 dicembre 2017 in materia di distacchi e permessi sindacali coordinato con le modifiche/integrazioni apportate dal CCNQ del 19 novembre 2019

Il presente testo coordinato si propone di facilitare la lettura delle vigenti norme in materia di distacchi, permessi e altre prerogative sindacali.

Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali contenute nel CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali – del 4 dicembre 2017 - e nel CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 - del 19 novembre 2019.

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito."

[Vai al documento](#)

Dati statistici

Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per classi di età e genere

Sono state aggiornate nella sezione [Pubblicazioni e Statistiche](#) le elaborazioni statistiche sulla distribuzione del personale della Pubblica Amministrazione per classi di età e genere, con le risultanze dei dati di Conto Annuale RGS anno 2017.

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Quali provvedimenti deve assumere l'amministrazione nei confronti del dipendente cui sia stata autorizzata l'assenza per la fruizione del permesso a recupero per una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, come previsto dal comma 1 dell'art. 34 del CCNL per il Comparto Funzioni centrali del 12/2/2018, e che, tuttavia, non abbia rispettato tale limite, utilizzando una quota oraria più ampia di quella consentita? È corretto disporre la collocazione d'ufficio in ferie per la giornata in questione?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Come va operato il riproporzionamento dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia?


[Vai al documento](#)

Comunicazione

Da qualche giorno è attivo il profilo Twitter dell'Aran per seguire le attività dell'agenzia anche attraverso il popolare social network

L'Aran, nell'ottica di una comunicazione sempre più efficace e vicina ai propri utenti, [ha attivato un profilo Twitter](#) istituzionale con cui è già possibile seguire le attività dell'agenzia in maniera semplice, veloce ed aggiornata.

[Vai al documento](#)



Sezione Giuridica

Corte di Cassazione

Sezione 3 Penale

Sentenza n. 45947 del 13/11/2019

Pubblico impiego – falsa attestazione di presenza in servizio – art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 – esclusa tenuta del fatto – applicazione anche al dirigente - principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione penale chiarisce alcuni fondamentali punti relativi al reato di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Il reato era stato commesso da due dipendenti pubblici: una delle quali timbrava il cartellino marcatempo anche per l'altro (suo dirigente), attestandone falsamente la presenza al lavoro. La Corte d'appello penale li aveva condannati contestando loro la commissione del reato di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. Contro la sentenza ricorrono entrambi gli accusati. La prima contestata la decisione della Corte di non aver applicato, nel suo caso, l'articolo del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o pericolo, l'offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non è abituale. Gli Ermellini respingono questa interpretazione ricordando che la Corte d'appello: "non ha posto l'accento sulla mera reiterazione delle condotte – con le non irrilevanti conseguenze connesse in termini di danno per la PA -, tenuto conto che il danno di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 è integrato anche da un unico episodio di false attestazioni o certificazioni." Viene quindi esclusa la tenuità del fatto per chi timbra, anche solo una volta, il cartellino marcatempo al posto del collega assente. Per quanto riguarda poi l'impugnazione dell'altro imputato, il dirigente, la Corte ricorda che il comma 1 dell'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, introduce un reato proprio del pubblico dipendente - indicando quale è la condotta a questo fine rilevante - ed il successivo comma 2 disciplina la responsabilità amministrativa e civile del pubblico dipendente. Dice la Corte: "egli sarà obbligato a tenere indenne la PA dal danno derivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione, nonché a risarcire anche il danno non patrimoniale (ad es. quello all'immagine subito dall'amministrazione stessa)." Inoltre, per il perfezionamento del reato è irrilevante l'accertamento del danno erariale, non essendovi alcun riferimento ad esso nell'art. 55-quinquies citato; inoltre il danno arrecato alla P.A. può derivare anche solo dal pregiudizio arrecato alla sua immagine. Per quanto riguarda poi l'applicabilità del reato di cui si parla anche ai dirigenti, cosa negata dal ricorrente, la Corte dice che non vi è nessun dubbio a questo riguardo posto che lo stesso art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le disposizioni del decreto riguardano i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna distinzione tra lavoratori con funzioni dirigenziali o meno.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 29625 del 14/11/2019

Pubblico impiego – ex medici condotti – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Dice la Corte: "gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica". (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa Cass. n. 16303/2017; cfr. anche Cass. n. 28833/2018; Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 6057/2016).

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 29892 del 18/11/2019

Pubblico impiego – entrate – discipline disciplinare – UPD – art. 55 bis commi 1 e 4 d.lgs. n. 165/2001 – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto illegittima la sanzione comminata ad un dipendente perché la contestazione era stata eseguita dal direttore generale regionale nonostante alla data della contestazione fosse già entrata in vigore la novella di cui al d.lgs. n. 150/2009. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso dell'Agenzia e stabilisce: "l'identificazione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale, in armonia con la vigente disciplina regolamentare dell'ente, nella specie Agenzie delle Entrate, garantisce, attesa la posizione di vertice di tale organo, il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente autore dell'infrazione, e dunque la terzietà dell'ufficio disciplinare, nel rispetto dell'esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell'ambito dell'ufficio di appartenenza del lavoratore (Cass. 29 luglio 2019, n. 20417)".

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione regionale controllo Lombardia n. 414/2019

Enti locali - indennità mancato preavviso - Ritenuta spesa di personale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in merito alla possibilità di considerare l'indennità di mancato preavviso "quale onere straordinario della gestione e non quale onere retributivo che rientra nel tetto di spesa del personale trattandosi di spesa non derivante da scelte discrezionali dell'ente", ma da eventi straordinari sopravvenuti. A tale proposito il Collegio evidenzia che: "L'indennità sostitutiva del mancato preavviso va computata tra le spese di personale ai fini del rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica, in considerazione della natura retributiva che connota tale emolumento. Il Comune, tuttavia, non può sottrarsi al pagamento della spesa, non derivante da una volontà espansiva della dinamica retributiva, ma causata da un sopravvenuto evento straordinario quale il decesso di un dipendente, e, pertanto, rientra nelle autonome determinazioni dell'Ente provvedere al pagamento dell'indennità in parola secondo modalità esecutive che risultino compatibili con i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale, ivi compreso l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato nel rendiconto, ai sensi dell'art. 187 TUEL, trattandosi di spesa corrente a carattere non permanente". (In tal senso: sez. Veneto n. 296/2006; sez. Liguria n. 27/2014).

[Vai al documento](#)


INPS

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 40 D.lgs 151/2001 anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma - Circolare n. 140/2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019 l'INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all'articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. "Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all'articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma".

[Vai al documento](#)



Sezione Economica

Corte dei conti

Referto in materia di informatica pubblica – Sezioni Riunite in sede di controllo

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Corte dei Conti ha pubblicato il Referto in materia di informatica pubblica. Il rapporto analizza sotto diversi profili lo stato di digitalizzazione della PA italiana: dalla ricostruzione assai minuziosa dell'evoluzione allo stato dell'arte dell'informatica pubblica del nostro Paese. Il Rapporto evidenzia come, nonostante gli sforzi il DESI dà contezza di un'Italia ferma al 25° posto su 28 Paesi europei nel 2018 e al 24° nel 2019, e al terzultimo posto in Europa per attuazione dell'Agenda digitale. La Corte evidenzia che occorre una forte consapevolezza di come l'impegno nel digitale rappresenti un investimento. "La Commissione europea, già dal 2010, sottolineava come le tecnologie I.C.T., pur impegnando risorse corrispondenti solo al 5 per cento del Pil europeo..., contribuiscono alla crescita complessiva della produttività generale in misura notevolmente maggiore". Il problema non risiede nella scarsità di risorse pubbliche, tutt'altro vi sono disponibilità cospicue di risorse comunitarie, ma vengono utilizzate in misura limitata e non sempre nel modo più razionale. Cruciale, secondo la Corte, l'adeguatezza e la coerenza di una governance unitaria – da un lato - e lo sviluppo delle competenze digitali nella PA, fattore abilitante per qualsiasi corretta e adeguata governance dell'innovazione – dall'altro.

Contestualmente è stato pubblicato un protocollo di intesa tra Ministro per l'innovazione tecnologica e digitalizzazione e Corte dei Conti per la promozione e il monitoraggio della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

[Vai al documento](#)

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Focus tematico n. 6/2019 - "Lo stato della sanità in Italia"

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Focus dedicato all'analisi dello stato di salute della sanità italiana evidenzia punti di forza e aspetti problematici che costituiscono questioni centrali anche nel confronto finanziario e programmatico tra Governo e Regioni. Se confrontato con i sistemi sanitari degli altri paesi industrializzati e, in particolare, con quelli europei, il SSN appare piuttosto efficiente e, in base ad alcuni indicatori, anche abbastanza efficace, tuttavia, negli anni si è avviato un importante disinvestimento nella sanità pubblica che si è manifestato con carenze soprattutto sulla dotazione di personale e uno spostamento di domanda verso il mercato privato. Per quanto di nostro interesse si segnala la sezione dedicata al personale (pagg. 18 e segg.) che analizza la riduzione della spesa per il personale derivante dal ridimensionamento del numero delle unità utilizzate in sanità. La spesa si è ridotta in valore assoluto di quasi 2 miliardi, cui corrisponde una diminuzione del personale a tempo indeterminato di circa 42.800 unità rispetto al 2008. La contrazione è stata continua a partire dal 2010 e si è concentrata soprattutto nelle Regioni in piano di rientro, dove dal 2008 si riscontrano quasi 36.700 persone.

[Vai al documento](#)


ISTAT

L'economia europea dall'inizio del millennio – un ritratto statistico

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Dall'inizio del millennio, l'economia europea ha subito una trasformazione e le statistiche possono aiutare a percepire meglio questi cambiamenti strutturali. [La pubblicazione digitale](#) mostra come le caratteristiche principali dell'economia dell'Unione europea e dei suoi Stati membri siano cambiate dal 2000 con l'aiuto di una vasta gamma di dati statistici che forniscono una prospettiva sia micro sia macro-economica. Per quanto di nostro interesse, il capitolo dedicato al "Settore pubblico" presenta l'evoluzione della spesa pubblica, delle entrate, del deficit e del debito pubblico. In particolare, si rimanda alla [sezione che riporta l'occupazione nella PA in termini percentuali sull'occupazione totale \(anno 2000 e anno 2017\)](#) e la retribuzione mensile per settori di attività (anno 2014). Nel 2014 nell'Ue la retribuzione media mensile lorda nella pubblica amministrazione e nella difesa (esclusi i settori della sanità pubblica e dell'istruzione) ammonta a 2.600 euro. Le retribuzioni medie mensili lorde più elevate si sono registrate in Danimarca (€ 4.500), Irlanda (€ 4.300), Svezia (€ 3.700) e Paesi Bassi (€ 3.600); le più basse in Bulgaria (€ 500), Romania (€ 600) e Ungheria (€ 700) – l'Italia riporta un valore pienamente in media (€ 2.612).

[Vai al documento](#)



Osservatorio Internazionale

OCSE

Economic outlook – november 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'OCSE ha pubblicato l'[ultimo rapporto sulle previsioni economiche](#) di crescita globale che prevede un aumento del PIL mondiale del 2,9% - il tasso annuale più basso dalla crisi finanziaria - e rimanere al 2,9% -3,0% nel 2020 e nel 2021 (nel 2019 il PIL globale è cresciuto del 3,5%). [Il rallentamento riguarda](#) sia le economie avanzate sia quelle dei mercati emergenti, sebbene la sua gravità vari in base all'importanza degli scambi nei singoli paesi. E' un rallentamento strutturale più che ciclico, i governi devono collaborare urgentemente per stimolare gli investimenti e stabilire regole internazionali eque in materia fiscale e commerciale. I processi decisionali che i Paesi devono intraprendere dovranno affrontare i cambiamenti strutturali quali la digitalizzazione – che sta trasformando i modelli di business – e i cambiamenti climatici e demografici che stanno cambiando i modelli di attività esistenti. Quanto al nostro Paese, l'OCSE alza le stime di crescita da zero a +0,2% per quest'anno e conferma le previsioni per il 2020, anticipando una marginale accelerazione per il 2021, pur sempre con la sottolineatura che la crescita resta debole sullo sfondo di una bassa fiducia. [Il rapporto](#) si aspetta che la politica di bilancio darà sostegno all'attività attraverso una riduzione dei carichi fiscali e degli oneri sociali, assieme ai maggiori investimenti pubblici e agli incentivi fiscali per le imprese.

[Vai al documento](#)